



tellco

Fondazione d'investimento

Regolamento di Tellco Fondazione d'investimento

valevole dal 24 settembre 2014

Tellco Fondazione d'investimento
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 60 00
ast@tellco.ch
tellco.ch



tellico

Fondazione d'investimento

Indice

Art. 1	Investitori	3
Art. 2	Patrimonio d'investimento	3
Art. 3	Diritti degli investitori sul patrimonio d'investimento	3
Art. 4	Acquisizione di diritti/impegni all'investimento	4
Art. 5	Riscatto dei diritti	4
Art. 6	Assemblea degli investitori	5
Art. 7	Consiglio di fondazione	5
Art. 8	Direzione aziendale	5
Art. 9	Comitati	5
Art. 10	Ufficio di revisione	6
Art. 11	Diritti degli azionisti	6
Art. 12	Spese e oneri	6
Art. 13	Negozi giuridici con i soggetti vicini	6
Art. 14	Disposizioni sulla lealtà e l'integrità	7
Art. 15	Informazioni e domande	8
Art. 16	Contabilità e resoconto annuale	8
Art. 17	Entrata in vigore	8



tellico

Fondazione d'investimento

Art. 1 Investitori

- a) La cerchia degli investitori della Fondazione d'investimento viene descritta nella parte finale dell'art. 6 degli statuti.
- b) La direzione aziendale verifica la presenza dei requisiti descritti nell'art. 6 degli statuti. Non sussiste alcun diritto di annessione alla Fondazione d'investimento.
La Fondazione d'investimento applica il principio della parità di trattamento nei confronti degli investitori.
- c) In base alle disposizioni del presente regolamento, ciascun investitore ha diritto ad acquisire almeno una quota sul patrimonio di una categoria d'investimento.
- d) Con la sottoscrizione dell'istanza scritta di ammissione, gli investitori riconoscono come vincolanti gli statuti, il regolamento e le disposizioni d'investimento della Fondazione. La versione aggiornata degli statuti, del regolamento e delle disposizioni d'investimento è disponibile sul sito Internet della Fondazione.

Art. 2 Patrimonio d'investimento

- a) Il consiglio di fondazione stabilisce quali categorie d'investimento costituire e quali sciogliere.
- b) Le singole categorie d'investimento sono costituite da diritti uguali, senza valore nominale e privi di scadenza, conferiti agli investitori. I diritti non sono valori mobiliari, sono registrati a livello contabile e possono essere suddivisi in frazioni. I diritti si riferiscono sempre a una determinata categoria d'investimento.
- c) Le singole categorie d'investimento vengono gestite e amministrare autonomamente per quanto concerne gli investimenti, i redditi, i costi e l'amministrazione contabile.

Art. 3 Diritti degli investitori sul patrimonio d'investimento

- a) Il valore di un diritto viene stabilito dal consiglio di fondazione al momento dell'istituzione di una categoria d'investimento. Successivamente, il valore d'inventario di ogni diritto viene conteggiato, al giorno di riferimento per il calcolo, dividendo il patrimonio netto della rispettiva categoria d'investimento per il numero dei diritti già emessi per questa categoria d'investimento. Per valore d'inventario si intende il valore venale (purché sia stata stabilita la quotazione in borsa ai sensi dell'art. 4 lett. e nonché dell'art. 5 lett. e) al giorno di riferimento per il calcolo, al quale vanno aggiunti i ratei e risconti attivi (ad esempio gli interessi maturati) così come sottratti gli oneri nonché i ratei e risconti passivi. Il consiglio di fondazione stabilisce almeno un giorno di riferimento per il calcolo a settimana; per le categorie d'investimento alternative (hedge fund, private equity ecc.) così come per le categorie d'investimento del settore immobiliare può stabilire delle condizioni differenti che devono essere elencate nelle informazioni relative ai prodotti (factsheet ecc.).
- b) Ciascuna categoria d'investimento ha diritto a una quota corrispondente del patrimonio nonché ai benefici annuali della categoria d'investimento nella quale l'investitore ha investito.
- c) Il consiglio di fondazione stabilisce, dai benefici delle singole categorie d'investimento, l'ammontare delle ripartizioni, benché sia libero di trattenere gli utili di corso del cambio, i proventi derivanti dalla vendita di diritti d'opzione ecc. nelle categorie d'investimento interessate per poi reinvestirli o di distribuirne una parte agli investitori.
- d) La costituzione in pegno e la cessione dei diritti sono escluse.



teiico

Fondazione d'investimento

Art. 4 Acquisizione di diritti/impegni all'investimento

- a) In linea di massima, ciascun investitore può acquisire un numero illimitato di diritti. Il consiglio di fondazione è tuttavia autorizzato, senza l'obbligo di indicarne il motivo, a limitare o a revocare la concessione di nuovi diritti sia a livello generale che a livello di singoli investitori. Gli investitori possono sottoscrivere degli impegni all'investimento a un importo fisso obbligandosi a effettuare un investimento per un determinato periodo di tempo, regolamentato nel relativo opuscolo della categoria d'investimento interessata.
- b) L'acquisizione dei diritti può avvenire solamente in un giorno di riferimento per il calcolo.
- c) Il prezzo di acquisizione di un diritto corrisponde al relativo valore d'inventario per diritto (art. 4 lett. e). Le commissioni di emissione, che devono essere pagate dagli investitori, spettano alla categoria d'investimento e vanno ad aggiungersi al valore d'inventario.
- d) Se non concordato diversamente, il controvalore del prezzo di acquisizione deve essere corrisposto in contanti. I contributi in natura per le categorie d'investimento del settore immobiliare sono possibili se queste si possono abbinare alla strategia d'investimento e non danneggiano gli interessi dei restanti investitori della categoria d'investimento. Il calcolo dei versamenti avviene al prezzo di acquisizione al successivo giorno di riferimento per il calcolo.
- e) La valutazione del valore netto d'inventario avviene sulla base del corso di chiusura della data di negoziazione precedente. La richiesta di acquisizione deve essere inoltrata alla Fondazione d'investimento entro le ore 14.00 del giorno di negoziazione precedente al giorno di riferimento per il calcolo, altrimenti verrà considerata per il giorno di riferimento per il calcolo successivo. Per le categorie d'investimento alternative così come per le categorie d'investimento del settore immobiliare possono essere stabilite delle condizioni differenti che devono essere elencate nei relativi prospetti informativi dei prodotti (factsheet ecc.).
- f) L'acquisizione dei diritti avviene esclusivamente tramite l'emissione di nuovi diritti da parte della Fondazione d'investimento o tramite un riposizionamento diretto di diritti che vengono restituiti agli investitori. Non è permesso il libero scambio di diritti.

Art. 5 Riscatto dei diritti

- a) Gli investitori possono richiedere, al giorno di riferimento per il calcolo, il riscatto di tutti i loro diritti o di una parte di essi. La data per il riscatto dei diritti su investimenti alternativi nonché in categorie d'investimento del settore immobiliare può differire ed è regolamentata nei relativi prospetti informativi dei prodotti (factsheet ecc.). Il riscatto di tutti i diritti di un investitore comporta l'uscita di quest'ultimo dalla cerchia degli investitori.
- b) Se il consiglio di fondazione stabilisce lo scioglimento di una categoria d'investimento, la Fondazione d'investimento può pretendere il riscatto di tutti i diritti a ogni giorno di riferimento per il calcolo.
- c) Se la Fondazione d'investimento non dispone di sufficiente liquidità può avvalersi di valori patrimoniali. Il consiglio di fondazione può rimandare il riscatto fino a quando non disponga della liquidità necessaria; di tre mesi al massimo se si avvale degli investimenti in valori mobiliari, di sei mesi dalla fine del trimestre successivo se si avvale di mutui ipotecari o di altri crediti e di un anno se si avvale di investimenti alternativi o di immobili. In caso di situazioni straordinarie (scoppio di guerre, crisi finanziarie internazionali ecc.) il consiglio di fondazione può rimandare il riscatto dei diritti previo avviso agli investitori. Il prezzo di riscatto si basa sul valore d'inventario alla scadenza del rinvio.



tellico

Fondazione d'investimento

- d) Il prezzo di riscatto di un diritto si basa sul valore d'inventario per ciascun diritto (art. 5 lett. e). Le commissioni di riscatto, che devono essere pagate dagli investitori, spettano alla categoria d'investimento e vanno ad aggiungersi al valore d'inventario.
- e) La valutazione del valore netto d'inventario avviene sulla base del corso di chiusura della data di negoziazione precedente. La richiesta di riscatto deve essere inoltrata alla Fondazione d'investimento entro le ore 14.00 del giorno di negoziazione precedente al giorno di riferimento per il calcolo, altrimenti verrà considerata per il giorno di riferimento per il calcolo successivo. Per le categorie d'investimento alternative così come per le categorie d'investimento del settore immobiliare possono essere stabilite delle condizioni differenti che devono essere elencate nei relativi prospetti informativi dei prodotti (factsheet ecc.).

Art. 6 Assemblea degli investitori

La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea degli investitori è regolamentata dall'art. 8 degli statuti.

Art. 7 Consiglio di fondazione

La scelta, l'organizzazione e il modus operandi del consiglio di fondazione è regolamentata dall'art. 9 degli statuti.

Art. 8 Direzione aziendale

- a) Possono far parte della direzione aziendale i soggetti che dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie e che garantiscano una direzione aziendale irreprensibile. Tali membri sono inoltre obbligati a garantire che dalla loro condizione personale e professionale non sorga alcun conflitto d'interessi. Ogni anno devono comunicare i propri interessi personali al consiglio di fondazione.
- b) La direzione aziendale gestisce i propri affari nel pieno rispetto della legge, degli ordinamenti, degli statuti, del presente regolamento, di eventuali regolamenti speciali, direttive e delibere del consiglio di fondazione così come delle norme previste dall'autorità di vigilanza.
- c) La direzione aziendale deve rendere conto al consiglio di fondazione.
- d) La direzione aziendale dispone di tutte le competenze necessarie nell'ambito della direzione operativa, sempre che la legge, gli ordinamenti, gli statuti, il presente regolamento, eventuali regolamenti speciali, direttive e delibere del consiglio di fondazione non prevedano l'assegnazione di tali competenze ad altri.

Art. 9 Comitati

- a) Il consiglio di fondazione può stabilire dei comitati di diversa natura, in particolare per questioni tecniche o specifiche.
- b) I comitati hanno il diritto di sottoporre delle proposte al consiglio di fondazione.



tellico

Fondazione d'investimento

Art. 10 Ufficio di revisione

I compiti dell'ufficio di revisione sono in linea con le disposizioni legislative.

Art. 11 Diritti degli azionisti

- a) Il diritto di voto deve essere esercitato quando possibile.
- b) Il diritto di voto viene esercitato dalla direzione aziendale se il consiglio di fondazione non ha disposto diversamente per un singolo caso. L'esercizio del diritto di voto può essere ceduto anche ai servizi degli azionisti degli investitori istituzionali.
- c) Se non vi sono motivi particolari e se non disposto diversamente dal consiglio di fondazione, il diritto di voto deve essere esercitato in base alla richiesta del consiglio di amministrazione.
- d) In caso di situazioni straordinarie (in particolare in caso di fusioni, unificazioni, importanti mutazioni personali nel consiglio di amministrazione o nella direzione aziendale, opposizione alle proposte del consiglio di amministrazione) il consiglio di fondazione stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e impartisce le istruzioni necessarie.
- e) Se la Fondazione ha una quota considerevole in una società può inviare un rappresentante nel consiglio di amministrazione di tale società che ne tuteli i suoi interessi.

Art. 12 Spese e oneri

Le spese amministrative, gli onorari, le spese e altri oneri non riconducibili direttamente al patrimonio iniziale o a singole categorie d'investimento vengono infine sottratti, in base alla loro entità, dal patrimonio d'investimento totale.

Le commissioni legate all'emissione e al riscatto rimosse a favore della relativa categoria d'investimento sono comprese, a seconda della categoria d'investimento, tra lo 0.50 % e il 3.00 %.

Le commissioni effettive possono essere visualizzate in qualsiasi momento sui factsheet pubblicati.

Art. 13 Negozi giuridici con i soggetti vicini

I negozi giuridici della Fondazione d'investimento con i membri del consiglio di fondazione o con chi ricopre una carica nella direzione aziendale o nella gestione patrimoniale nonché i negozi giuridici con i soggetti vicini a tali membri devono essere comunicati all'ufficio di revisione.



tellico

Fondazione d'investimento

Art. 14 Disposizioni sulla lealtà e l'integrità

- a) **Ambito di validità**
Le disposizioni seguenti si applicano al consiglio di fondazione nonché a tutti i soggetti che svolgono mansioni per la Fondazione d'investimento (ad esempio la direzione aziendale e la gestione patrimoniale).
- b) **Fondamenti**
Le disposizioni legislative in materia di lealtà e integrità all'interno della gestione patrimoniale (art. 7 cpv. 1 ASR) costituiscono il fondamento delle disposizioni successive.
- c) **Disposizioni generali**
Il consiglio di fondazione fa in modo che i responsabili siano informati delle disposizioni in materia di lealtà e integrità e verifica che tali disposizioni vengano rispettate. Chi ricopre una carica nell'ambito della gestione patrimoniale deve adempiere ai requisiti indicati negli artt. 48f–48l OPP2.
- d) **Vantaggi patrimoniali**
Le modalità di indennizzo dei soggetti incaricati devono poter essere stabilite in maniera univoca e sancite in un contratto scritto. In linea di massima, tutti i vantaggi patrimoniali il cui importo supera l'indennizzo concordato devono essere indirizzati alla Fondazione d'investimento.
- e) **Affari personali**
Ai soggetti coinvolti nella gestione patrimoniale è vietato intrattenere affari personali prima (front running), parallelamente (parallel running) o subito dopo (after running) l'attuazione dei contratti di negoziazione della Fondazione d'investimento. Se tali affari, per eludere queste disposizioni, vengono conclusi tramite terzi saranno considerati come affari personali.
- f) **Churning**
È vietato reinvestire il deposito della Fondazione d'investimento se questo non comporta un tornaconto economico per la stessa.
- g) **Comunicazione degli interessi personali**
Tutti i soggetti interessati da queste disposizioni sono obbligati a comunicare la presenza di interessi personali che potrebbero compromettere l'imparzialità durante lo svolgimento della propria attività. Tale comunicazione deve avvenire il prima possibile, tassativamente prima della conclusione di un affare, prima di una votazione o di un'assunzione. I soggetti i cui interessi personali potrebbero comprometterne l'imparzialità non partecipano alla decisione, preparazione, deliberazione o supervisione riguardante l'interesse in questione.
- h) **Dichiarazione annuale**
Il consiglio di fondazione richiede ogni anno a tutti i soggetti coinvolti una dichiarazione personale scritta, nella quale va confermato di essere a conoscenza delle disposizioni sulla lealtà, di non aver ricevuto alcun vantaggio patrimoniale ingiustificato, di non aver concluso affari personali e di non avere conflitti d'interesse non comunicati.



tellco

Fondazione d'investimento

Art. 15 Informazioni e domande

Il consiglio di fondazione garantisce che gli investitori vengano informati periodicamente per iscritto (almeno ogni trimestre) sul numero di diritti, sulla composizione e sul valore delle singole categorie d'investimento nonché sulle modifiche apportate agli investimenti. Su richiesta dell'investitore, la Fondazione fornisce informazioni su vendite, acquisti e altri affari redigendo un inventario per ciascuna categoria d'investimento. Tutti gli investitori ricevono opportunamente all'ingresso e dopo ogni revisione gli statuti, il regolamento e le disposizioni d'investimento.

Art. 16 Contabilità e resoconto annuale

- a) L'anno d'esercizio termina sempre il 31 dicembre.
- b) La contabilità e il resoconto annuale sono regolamentate dall'art. 38 ASR.
- c) Per il patrimonio iniziale e le singole categorie d'investimento viene tenuta una contabilità a parte.

Art. 17 Entrata in vigore

Questo regolamento è stato approvato durante l'assemblea straordinaria degli investitori del 24 settembre 2014, entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea degli investitori e sostituisce la versione del 25 giugno 2013.

Svitto, 24 settembre 2014

Tellco Fondazione d'investimento

Il consiglio di fondazione

Luc Meier
Presidente

Dott. Dominique Becht
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.